

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Trani
Procura della Repubblica di Trani
Ordine degli Avvocati di Trani

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodo 11 maggio – 30 giugno 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il Tribunale di Trani rappresentato dal Presidente, dott. Antonio de Luce, la Procura della Repubblica di Trani rappresentata dal Procuratore della Repubblica, dott. Renato Nitti, l'Ordine degli Avvocati di Trani, rappresentato dal Presidente, avv. Tullio Bertolino;

- visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che al comma 22 ha espressamente abrogato gli artt. 1 e 2 D.L. n. 11/2020;
- letta la delibera CSM 185 VV2020 che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento tra gli altri dell'avvocatura;
- letta la delibera CSM 186 VV2020 che propone alcune linee guida di attuazione dell'art. 83 cit. e, in allegato, una bozza di protocollo da condividere con gli attori interessati;
- considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di *contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* al dichiarato *fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*;
- considerato che, l'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;
- rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina due distinti periodi:
- il primo dal 09.03.2020 all'11.05.2020 (così prorogato dal D.L. n. 23 del 2020) in cui è stato disposto come criterio generale il rinvio d'ufficio di tutte le controversie pendenti a data successiva ed in via del tutto eccezionale la trattazione delle sole controversie analiticamente indicate nel comma 3 ed in genere di *tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*;
- il secondo periodo dal 12.5.2020.2020 al 30.06.2020 nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità espresse dal decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il *rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute*. In questo secondo periodo è stata prevista la possibilità di svolgimento delle udienze secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei

giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 30.06.2020;

- ritenuto opportuno, ove la disponibilità dei servizi di cancelleria lo consenta in considerazione dell'attuale regolamentazione emergenziale del lavoro e delle presenze, concordare per il Settore Civile e del Lavoro modalità di udienza tali da garantire, dopo la fine del periodo di sospensione totale e fino a fine emergenza, l'emissione come da calendario già programmato prima dell'emergenza di taluni provvedimenti, quali quelli decisori dei procedimenti ordinari e sommari, sia di merito sia cautelari o quelli di ammissione dei mezzi istruttori;
- ritenuto opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dall'11.5.2020 al 30.06.2020, misure che potranno trovare applicazione, in caso di ulteriore proroga del periodo di sospensione, anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- sottolineato che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;
- considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:
- lett. e): celebrazione a **porte chiuse delle udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);
- lett. f): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
- lett. h): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- rilevato che rimangono fuori dall'intero periodo in esame, dall' 11.05.2020 al 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e, pertanto, non dovranno essere celebrate ove non siano urgenti tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori e la presenza di tali soggetti non sia nemmeno sostituibile attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare giudiziale o attraverso esonero espresso dal giudice in ordine alla comparizione *personale* delle parti;
- considerato che appare opportuno suggerire un ordine di preferenza delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo citato, dovendosi prioritariamente

optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. h), possibilmente con note scritte *congiunte* e, solo in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la residualità ed eccezionalità della celebrazione a porte chiuse delle udienze, da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

- ritenuto opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per singola udienza di possibili controversie da trattare;
- evidenziato che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 prescrive l'obbligo del deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Per il periodo 12.5.2020-30.6.2020 (precisandosi che il presente protocollo avrà valenza anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- trattazione scritta con *note scritte di udienza congiunte o separate* denominate "note di trattazione scritta" per PCT/ SICID (a) ;
- collegamento da *remoto* (b);
- modalità mista (c);
- porte chiuse (d).

Il giudice provvederà tempestivamente e con maggior preavviso possibile a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione *scritta*, assegnerà i termini, il più possibile anticipati, per il deposito delle note scritte. La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della comunicazione.

I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate saranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombeni previsti per l'udienza.

a) Modalità a trattazione scritta (altrimenti detta cartolare)

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i congrui termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note di udienza nonché delle eventuali comparse o memorie scritte ove ritenute necessarie dal giudice a seconda del rito e del tipo di provvedimento programmato.
- Le note scritte di udienza sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica, solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o brevi deduzioni da tenere distinte dalle comparse o memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima o dopo dell'udienza di discussione orale o di p.c.. Dovranno essere preferibilmente congiunte, ossia redatte prima dell'udienza dai procuratori costituiti in accordo tra loro e depositate in identica copia da ciascuno nel fascicolo telematico per garantirne l'autenticità. In subordine, i procuratori depositeranno note separate per ciascuno (per i tempi di deposito si veda oltre). Se uno o più dei procuratori costituiti non deposita la

nota di udienza, si procederà in sua assenza. Se nessuno deposita note di udienza si procederà a breve rinvio con avviso alle parti.

- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza, **depositando nel fascicolo telematico la nota scritta** il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza, non depositando contestualmente la nota scritta, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- In presenza di decreto di trattazione scritta, all'avvocato che lo richieda sarà accordato un breve differimento utile alla ricostruzione in formato digitale, a sua cura e possibilmente in collaborazione tra le parti, del materiale cartaceo.
- Il ritiro dei fascicoli di parte cartacei avverrà con modalità compatibili con la tutela della salute, secondo le disposizioni sanitarie in vigore e previo accordo con la cancelleria.

Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:

- a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione personale delle parti** (ad esempio udienza per interrogatorio libero o tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.) salvo rinuncia delle stesse a comparire;
- b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **persone informate**;
- c) le udienze di giuramento dell'**ausiliare giudiziale** (a meno che il giudice non ritenga di procedere attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare) e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice;
- d) comunque tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, la partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori delle parti.

b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. f), le parti ricevono (almeno sette giorni prima dell'udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni:
 - i) nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo),
 - ii) parte rappresentata,
 - iii) numero di ruolo,
 - iv) indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale,
 - v) recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- Nel decreto che dispone l'udienza con collegamento da remoto sarà indicato un recapito telefonico della cancelleria che l'avvocato potrà utilizzare in caso di anomalie o impossibilità ad entrare nella stanza virtuale del giudice, anche al fine di segnalare problemi di connessione tali da disporre il rinvio dell'udienza;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link, presente nella stessa e-mail, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove

parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);

- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su “Partecipa ora” e a questo punto si dovrà attendere l’abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell’udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l’udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell’art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- qualora, per problematiche di connessione, l’udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze sinteticamente ai sensi dell’art.16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015; all’esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell’intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Solo il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa utile ai soli fini della stenotipia del verbale.

c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)

È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. “mista”, ammettendo contestualmente due differenti modalità.

Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l’assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) e consentire l’accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell’aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerali in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o “*se compare*”).

d) Modalità ordinaria

Trattasi di modalità residuale ed eccezionale da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l’udienza si svolge a porte chiuse utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L’assoluta necessità di svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione di soggetti diversi rispetto alle parti ed i difensori comporterà l’utilizzazione della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 30.6.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. *a)*, *b)*, *c)*, tutte le parti concordino per il rinvio ad una data successiva al 30.6.2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta e motivata* da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, il Giudice potrà accordare un breve rinvio della causa ad una data successiva al 30.6.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

SETTORI

Con riferimento ai differenti settori, si seguirà il seguente schema preferenziale.

1) Civile

Per le cause in materia civile i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta (cartolare)*. Sicché:

- quanto al **rito ordinario**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita e disposta, di massima, per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito sommario di cognizione**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito lavoro**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.;
- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida solo nel caso in cui l'intimato si sia costituito; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia personalmente recandosi in Tribunale, la vigilanza e la cancelleria avranno cura di avvertirlo immediatamente che il giudice rinverrà la causa ad altra udienza con nuova notifica (in caso di costituzione dell'intimato, vale quanto illustrato con riferimento alla modalità a trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. *a)*); in ogni caso all'intimato non costituito sarà rinnovata la notifica.
- quanto al **rito sommario cautelare**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione;
- quanto ai **riti camerati** (compresi *reclami* anche cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per le udienze per le quali è prevista in genere una riserva a fini decisorii, come ad esempio per i procedimenti ex art. 15 ed ex art. 98 L. fall. Nei casi in cui è consentito per il convenuto non costituito il diritto di essere ascoltato (in particolare per le procedure prefallimentari) o comunque la difesa personale ed il convenuto non si è costituito, la causa sarà rinviata a breve con rinnovo della notifica dell'atto introduttivo.

2) Lavoro e previdenza

Si farà ricorso anche nel settore lavoro all'udienza sub lett. *h)* mentre la questione relativa alla necessità prevista dall'art. 420 c.p.c. che nel rito del lavoro prevede la presenza delle parti oltre che dei loro difensori nelle udienze di discussione sarà superata con l'acquisizione delle disponibilità

dei procuratori alla celebrazione della controversia dei loro clienti con tali modalità, tacitamente resa con l'invio delle "note scritte" ex art. 83 cit.;

Si conviene che la norma di cui alla lett. h) laddove dispone "la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" ha così introdotto, per le finalità emergenziali e di tutela della salute pubblica già più volte richiamate, una deroga temporanea alle regole del rito del lavoro, consentendo l'adozione di ogni provvedimento - quindi anche della sentenza - fuori udienza ed esonerando pertanto il giudice dalla pubblica lettura di cui all'art. 429, co. 1, cpc, salvo il diritto dei difensori delle parti di avere tempestiva conoscenza del provvedimento - se di natura definitiva - nell'arco della medesima giornata in cui, all'esito dell'udienza virtuale di cui alla lett. h), il giudice ha emesso la sentenza;

Le cause da trattarsi per iscritto sono da individuarsi in cause di Lavoro e Pubblico Impiego e di Previdenza ed Assistenza Obbligatorie che possano essere decise su mere questioni in rito o in diritto e che non richiedano attività istruttoria orale, ovvero che siano state già fissate per la discussione.

Nelle controversie di lavoro ed in quelle di previdenza ed assistenza in cui le parti vogliano sottoscrivere il verbale di conciliazione si procederà con le seguenti modalità: il verbale di conciliazione sarà depositato in telematico con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale, il Giudice lo firmerà in cartaceo, la cancelleria lo scansionerà e lo inserirà nel fascicolo telematico; qualora il Giudice ritenesse di apportare modifiche nella conciliazione, le comunicherà alle parti dando nuovo termine per la firma e la sottoposizione del verbale; nel provvedimento del Giudice di estinzione e cancellazione della causa si darà anche atto di tali adempimenti con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente perché prodotto dalle parti.

Nella decisione delle cause con le modalità su descritte andrà data la precedenza ai procedimenti di natura cautelare, alle cause di licenziamento con tutela reintegratoria, ai procedimenti di rito cd. Fornero, ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970 e ai procedimenti ex art. 445 bis VI co. cpc, che possono essere definiti con le modalità sub lett. h), ma anche a procedimenti che si presentino appunto maturi per la decisione, anche in considerazione della loro vetustà di iscrizione, oppure si appalesino di definizione immediata;

Non si procederà al conferimento di incarico e ai giuramenti disposti con i decreti di fissazione di udienza nei procedimenti ex art. 445 bis cpc, non potendo tali procedimenti essere trattati con le modalità sub lett. h) essendo necessaria la presenza del consulenti nominati oltre che dei difensori delle parti ed essendo inopportuna la sottoposizione a visita medica di soggetti già portatori di gravi patologie con l'emergenza sanitaria in corso, ferma restando la raccomandazione di rinvii contenuti di tale tipologia di cause; osservato, comunque, che saranno ovviamente regolarmente espletati gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame, nel rispetto dei termini di sospensione previsti dall'art. 83 cit..

L'udienza virtuale si potrà tenere anche se una sola delle parti avrà depositato le "note scritte contenenti istanze e conclusioni" di cui all'art. 83 lett. h) cit..

Tale modalità di udienza può riguardare anche i GOP con riferimento alle decisioni dei "meriti" atp ed alle omologhe, dando in queste ipotesi la cancelleria atto della tenuta virtuale dell'udienza attraverso i registri informatici di cancelleria.

In conclusione la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), con l'eccezione dei procedimenti ex art. 445 bis cpc per i motivi su indicati, e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.

3) Esecuzioni

Per le cause di esecuzioni *mobiliari e immobiliari* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta, previo decreto del giudice con assegnazione dei relativi termini.*

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per tutte

le udienze, salvo *non* sia richiesta dal giudice la comparizione *personale* delle parti o la presenza dell'ausiliare giudiziale (che potrà altrimenti depositare note scritte, con rinuncia delle parti a sollevare eccezioni).

4) Volontaria giurisdizione

Per le cause iscritte al registro della volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta* secondo le modalità di cui sopra.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione delle parti o dall'assunzione di informazioni orali, la causa verrà rinviata, a meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza.

Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 ed il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, adotterà anche d'ufficio i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c.

Per i divorzi congiunti si procederà con la modalità della trattazione scritta, ma con deposito, almeno tre giorni prima dell'udienza, unitamente alle note di udienza di cui sopra, delle condizioni sottoscritte per ogni pagina e di dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dal difensore, con la quale questi confermano le condizioni sottoscritte e dichiarano di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni dette, con rinuncia a comparire.

5) Procedimenti di competenza presidenziale

-Separazioni consensuali-

Saranno trattate, con la modalità a trattazione scritta, le cause per separazione consensuale, ma con deposito almeno tre giorni prima dell'udienza, unitamente alle note di udienza di cui sopra, delle condizioni sottoscritte per ogni pagina e di dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dal difensore, con la quale questi confermano le condizioni sottoscritte e dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni dette, con rinuncia a comparire. In caso di impossibilità per il coniuge di mettere a disposizione del difensore la dichiarazione autografa di cui innanzi, potrà provvedere il difensore a confermare quanto sopra previa autorizzazione della parte, delle cui modalità di ricezione il difensore medesimo dovrà dare atto nelle note di udienza.

-Separazioni e divorzi contenziosi-

Nei procedimenti per separazione giudiziale e divorzio contenzioso si procederà a trattazione da remoto, depositando telematicamente note scritte, congiunte o disgiunte, almeno tre giorni prima, applicando, salvo diversa disposizione del presidente, le modalità tecniche dell'udienza da remoto di cui sopra.

Le parti, quindi, all'udienza stabilita ed all'orario stabilito dovranno partecipare recandosi con le cautele opportune nello studio del loro legale che curerà il collegamento da remoto (mediante Microsoft Teams).

In caso di avvenuta trasformazione in consensuale il procedimento sarà rinviato ad altra data per il deposito telematico della convenzione.

Qualora non pervengano da nessuna delle parti note scritte nei termini previsti o nessuna delle parti provveda al collegamento secondo le modalità da remoto previste i procedimenti saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19). Resta vietata ogni forma di registrazione dell'udienza.

-Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.-

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., il Presidente adotterà la trattazione scritta con eventuale deposito di note di udienza almeno tre giorni prima della data stabilita.

Ove l'udienza sia fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U, verrà richiesto a quest'ultimo il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate all'affidamento dell'incarico al C.T.U. senza comparizione in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19).

Trani,

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio de Luce

Il Procuratore della Repubblica

dot. Renato Nitti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Tullio Bertolino